



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CASTEL DI IERI ROCK NIGHTS"

### TITOLO I – DEFINIZIONE E FINALITÀ

#### Articolo 1

L'Associazione culturale "Castel di Ieri Rock Nights", costituita in Castel di Ieri (AQ), è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario, democratico e progressista.

Essa ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro.

#### Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di organizzare e promuovere attività culturali e ricreative in generale con particolare riferimento agli spettacoli di musica rock dal vivo, ravvisando in tali attività un'occasione di crescita culturale e civile per i propri Soci e per la cittadinanza tutta e al contempo un efficace strumento per la promozione e lo sviluppo turistico di Castel di Ieri e dell'intera area Subequana.

Tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si possa dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono comunque potenziali settori di intervento dell'Associazione. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione si propone in particolare di stabilire proficui rapporti di collaborazione con tutte le realtà locali, pubbliche o private (enti, associazioni, aziende, locali pubblici etc.) che ne condividano le finalità, sia allo scopo di cercare sostegno sia per offrire la propria collaborazione.

### TITOLO II – I SOCI

#### Articolo 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio ordinario chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria fede politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

E' prevista altresì la possibilità di iscrizione in qualità di Socio simpatizzante: tale forma di affiliazione è aperta anche ai minori di diciotto anni, prevede il versamento di una quota sociale inferiore, dà accesso ad alcuni dei benefici riservati ai Soci ma non prevede il diritto di voto in Assemblea.

Nel seguito con la parola "Soci" si farà generale riferimento ai soli Soci ordinari ove non altrimenti specificato.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

#### Articolo 4

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare lo statuto ed attenersi alle sue prescrizioni, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Articolo 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

#### Articolo 6

I Soci hanno diritto a:

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- godere di speciali agevolazioni nell'ambito delle iniziative e delle manifestazioni promosse dall'Associazione; tali agevolazioni sono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I Soci simpatizzanti godono soltanto del terzo dei diritti suindicati; i primi due sono appannaggio esclusivo dei Soci ordinari che risultino iscritti nell'anno sociale precedente ed abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Alla prima elezione degli organismi dirigenti partecipano i soli Soci Fondatori.

#### Articolo 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nell'ambito dello svolgimento delle attività sociali.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

L'ammontare della quota sociale viene fissato annualmente dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio del tesseramento.

#### Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decesso.

#### Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni di Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro materiale di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

#### Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in prima istanza il Consiglio dei Garanti e in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

#### Articolo 11

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare dei Soci Onorari, in numero massimo di 3 all'anno, fra coloro che si siano distinti in particolar modo nel sostegno alle attività dell'Associazione.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale e godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.



# Castel di Ieri Rock Nights

## TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

### Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

### Articolo 13

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### Articolo 14

Il rendiconto consisterà in un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale, che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo sarà devoluto in parte, se necessario, come fondo di riserva; il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative di carattere musicale, culturale e ricreativo dell'anno successivo o per nuovi impianti o attrezzature.

## TITOLO IV – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### Articolo 15

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo decisionale dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci ordinari che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale da almeno 5 giorni e che siano iscritti da almeno un anno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

### Articolo 16

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 17.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

### Articolo 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, che debbono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 32.

### Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e dal Segretario; in caso di assenza o impedimento del Presidente sarà il Vicepresidente a farne le veci; qualora la carica di Presidente sia invece vacante sarà il socio più anziano a presiedere. Il Segretario, qualora assente o non in carica, può essere sostituito da un socio scelto fra i presenti dal presidente dell'Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate dal Segretario indicando la modalità di votazione e il numero di votanti favorevoli, contrari e astenuti.

In occasione dell'elezione delle cariche sociali l'Assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Nel verbale andrà in questo caso riportato il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti da ciascuno dei Soci candidati.

### Articolo 19

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo. Essa, nei termini di cui al secondo comma dell'art. 6:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri o Garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo; in caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

### Articolo 20

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

### Articolo 21

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto un verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea; esso resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

## TITOLO V – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E GLI ORGANISMI DIRIGENTI

### Articolo 22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

E' composto da un numero di membri pari a cinque o a sette, a discrezione dell'Assemblea.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

### Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio; al Presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza art. 36 secondo comma del Codice Civile;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.



# Castel di Ieri Rock Nights

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## **Articolo 24**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini e Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di determinati programmi.

## **Articolo 25**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci come previsto dall'art. 9;
- fissare la quota sociale annuale;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

## **Articolo 26**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto un verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci.

## **Articolo 27**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decade comunque dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio, oltre che in conseguenza della perdita della qualifica di socio nei casi previsti dall'art. 8.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio stesso.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Al di fuori di quelle indicate nel presente art. 27 è espressamente escluso che vi siano altre circostanze che possano dare luogo allo scioglimento del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 28**

Il Collegio dei Provisori o Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'osservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio ai sensi degli art. 9 e 10.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

## **Articolo 29**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Esso relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea; si riunisce ordinariamente due volte l'anno (ogni semestre) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

## **Articolo 30**

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

## **Articolo 31**

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

## **TITOLO VI – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 32**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto o comunque ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 33**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea dei Soci ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.